

COPIA AUTENTICA ATTO

RACCOLTA 246

DATA 20-03-2019

OGGETTO VERBALE DI
DEPOSITO DI DOCUMENTI

PARTI
GLI AMICI DEL CORE

Riccarda Meccheri

NOTAIO



MODENA

Telefono 059.216707

E-mail: rmeccheri@notariato.it



Repertorio n. 356

Raccolta n. 246-

-----VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, nel mese di marzo, il giorno venti--
----- (20 marzo 2019) -----

in Modena, nel mio studio alla Via Guglielmo Zucconi numero
100, avanti a me Dottoressa RICCARDA MECCHERI Notaio in
Modena, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Modena-----

-----E' PRESENTE-----

- ALESSANDRINI GIULIANO nato a Bomporto (MO) il giorno 22
marzo 1943, residente in Modena alla Via Pio la Torre numero
70, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio, ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e
pertanto legittimo rappresentante "pro tempore"
dell'Associazione riconosciuta denominata "GLI AMICI DEL
CUORE" con sede in Modena, Via Zurlini numero 130, Codice
Fiscale e partita I.V.A. numero 94031770368, presso la quale
è elettivamente domiciliato per la carica, munito dei
necessari poteri riconosciutigli in virtù del vigente statuto
associativo e giusta i poteri a lui conferiti con la conferma
nella nomina deliberata in data 13 luglio 2017.-----
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di ricevere il presente atto, al quale-----

-----PREMETTE-----

- che l'Associazione denominata "GLI AMICI DEL CUORE" è stata
costituita il giorno 21 gennaio 1993;
- che l'Associazione "GLI AMICI DEL CUORE" ha ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica e risulta iscritta
presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche
dell'Emilia Romagna al numero d'ordine 575, a far data dal
giorno 11 ottobre 2005;-----
- che con deliberazione dell'Assemblea degli associati del
giorno 17 marzo 2019 sono state apportate modifiche ed
introduzioni con la riformulazione, altresì ai fini del
necessario adeguamento alla riforma del codice del Terzo
settore, ai sensi dell'articolo 1 Legge 6 giugno 2016, numero
106 portante disposizioni integrative e correttive con
Decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, dello Statuto
dell'Associazione riconosciuta denominata "GLI AMICI DEL
CUORE", e precisamente agli articoli 1 (uno), 2 (due), 5
(cinque), 7 (sette), 12 (dodici), 15 (quindici), 16 (sedici),
18 (diciotto), 19 (diciannove), 21 (ventuno), con
l'introduzione successiva dell'articolo 24 (ventiquattro) e
conseguenziale nuova numerazione dei successivi e
preesistenti due articoli 25 (venticinque) e 26 (ventisei),
quest'ultimo anch'esso modificato, e ulteriore introduzione a
seguire di due articoli 27 (ventisette) e 28 (ventotto) con
la conseguenziale nuova numerazione dei successivi e
preesistenti articoli dello Statuto stesso, dall'articolo 29

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI MODENA

Reg.to il 25/03/2019

al N. 4405

Serie 1T

per Euro 0,00

(ventinove) all'ultimo articolo 33 (trentatre);-----
- che esso comparente, nella qualifica di cui sopra, mi
presenta e mi richiede di depositare nei miei atti, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 61 e 106 della legge 16
febbraio 1913 numero 89, ed ai fini di ogni adempimento di
legge, il testo dello Statuto, così come sopra modificato ed
approvato;-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----
e da formare parte integrante e sostanziale del presente
atto, esso comparente, nella qualifica di cui sopra, mi
richiede di ricevere in deposito e conservare nei miei atti,
anche al fine di ottenerne la registrazione ed il successivo
rilascio di copie autentiche ed estratti, lo Statuto
dell'Associazione riconosciuta denominata "GLI AMICI DEL
CUORE", come modificato e novellato negli articoli sopra
indicati ed approvato con deliberazione dell'Assemblea degli
associati del giorno 17 marzo 2019 redatto su 32 (trentadue)
pagine e composto di numero 33 (trentatre) articoli, che
firmato dal comparente e da me Notaio, viene quindi allegato
al presente verbale sotto la lettera "A", con dispensa dalla
lettura, su espresso consenso del comparente, il quale
dichiara di ben conoscerne il contenuto.-----

Mi dichiara, altresì, il comparente che il deposito di detto
Statuto è fatto nell'interesse esclusivo dell'Associazione.---

Le spese del presente atto, dipendenti, connesse e
conseguenti sono a carico dell'Associazione riconosciuta
denominata "GLI AMICI DEL CUORE", che invoca tutte le
agevolazioni di legge in materia e, precisamente, l'esenzione
da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi
dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 numero 266,
trattandosi di atto modificativo di associazione di
volontariato costituita per soli fini di solidarietà di cui
all'articolo 3 della citata Legge numero 266/1991.-----

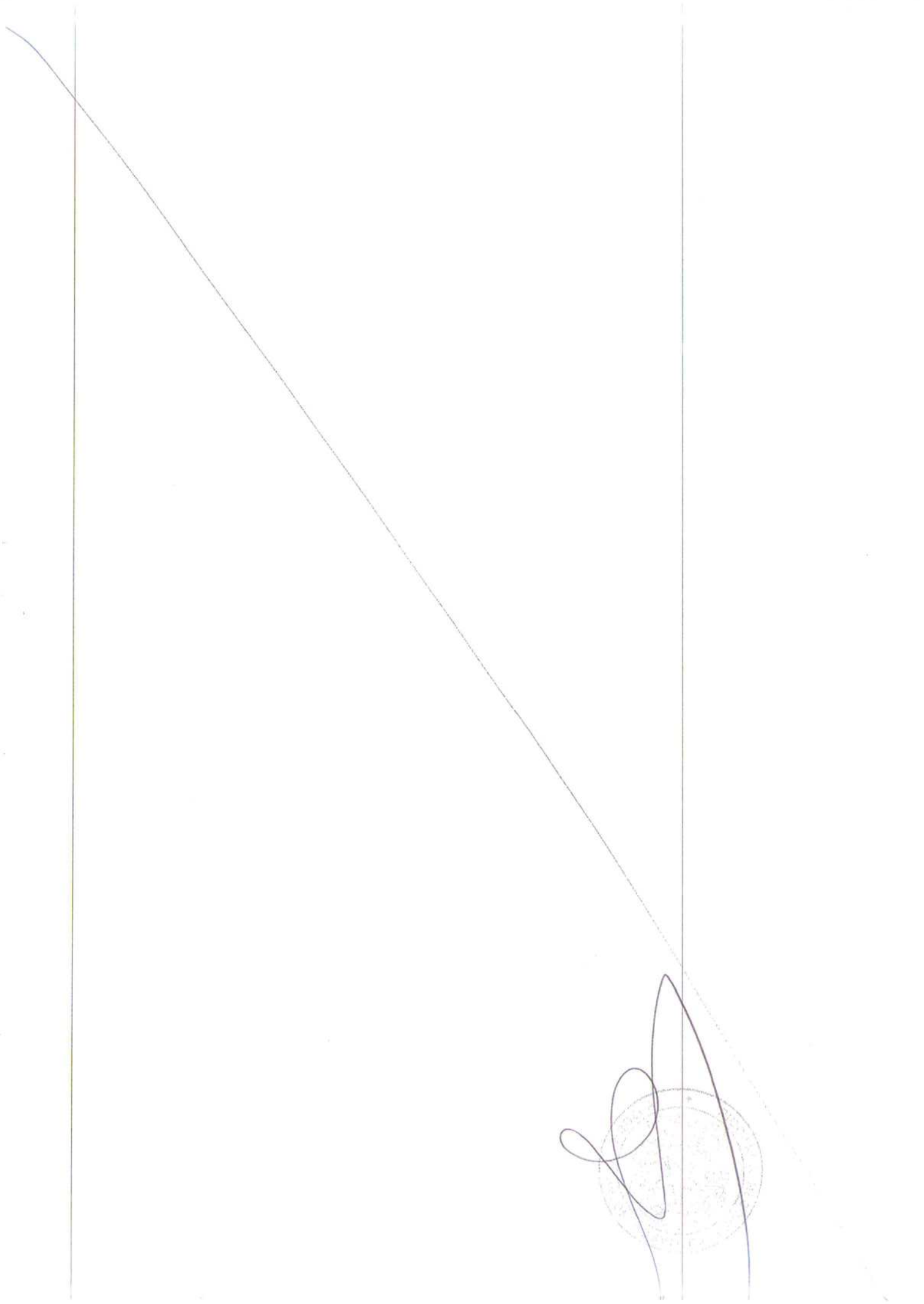
Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da
me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà, lo
approva e con me Notaio lo sottoscrive.-----

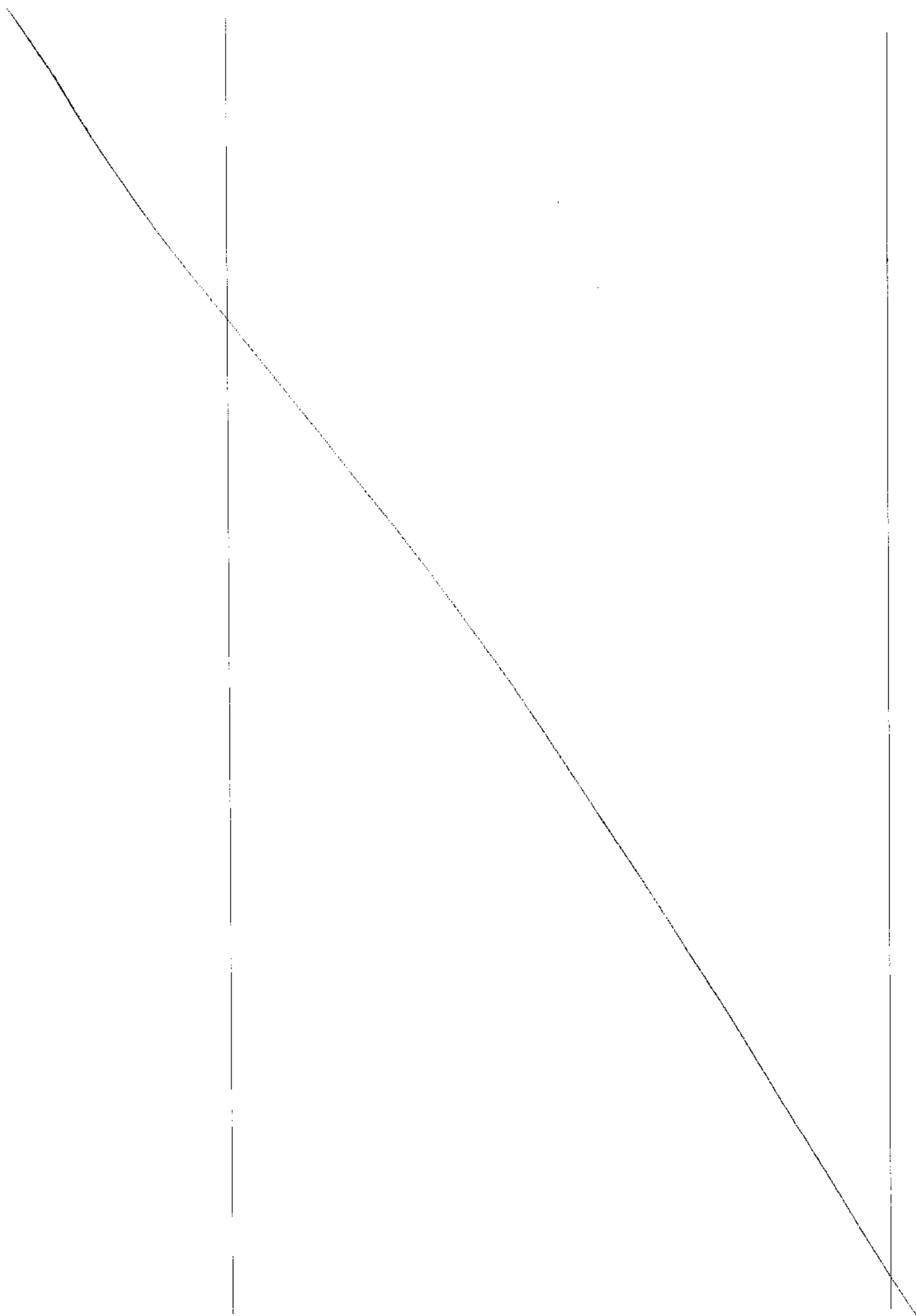
Dattiloscritto, con uso di sistemi informatici da persona di
mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta il
presente atto di un foglio per tre pagine e quanto si
contiene della presente pagina quattro.-----

Viene sottoscritto alle ore dieci e dieci minuti.-----

Firmato Alessandrini Giuliano-----

Firmato Riccarda Meccheri (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO)-----





-----STATUTO della ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO-----

-----"GLI AMICI DEL CUORE-ODV-ETS".-----

-----TITOLO I -----

Articolo 1-----

1) E' costituita nel rispetto del Codice Civile e conformemente alla Carta Costituzionale l'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata: "GLI AMICI DEL CUORE-ODV-ETS", Ente del Terzo Settore. per la lotta alle malattie cardiovascolari. -----

2) L'Associazione ha il seguente emblema grafico:-----
"un cuore sormontato da due mani che si uniscono in un gesto d'amicizia e di solidarietà".-----

3) L'organizzazione ha sede in Modena (MO), con l'indirizzo attuale in Modena, Via Zurlini n. 130, e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Provincia di Modena.--

4) L'organizzazione di volontariato "GLI AMICI DEL CUORE" assume la forma giuridica di Associazione, secondo la normative prevista dal Codice Civile e dalle Leggi speciali in materia.-----

5) L'Associazione ha una durata illimitata.-----

Articolo 2-----

1) L'Associazione di volontariato "GLI AMICI DEL CUORE -ODV-ETS" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti stabiliti dal Dlgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, nonché della Legge 4 dicembre 1997 n. 460 e, comunque, dalle leggi statali, dalle leggi regionali della Regione Emilia Romagna e dai principi generali.-----

2) L'Associazione può aderire ad organizzazioni simili, già esistenti sul territorio nazionale ed internazionale, o ad esistenti altre organizzazioni o coordinamenti che operano per fini solidaristici, attraverso un impegno di solidarietà e di volontariato.-----

3) L'Associazione si può articolare tutta l'area provinciale di Modena.-----

Articolo 3-----

1) Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla organizzazione.-----

2) Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione medesima.-----

3) Il Comitato Direttivo della Associazione può redigere regolamenti per il funzionamento interno della Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli aderenti che delibererà con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto-----

-----TITOLO II-----

-----FINALITA' DELLA ASSOCIAZIONE-----

Articolo 4 -----

1) L'Associazione di volontariato persegue il fine della

qualità della vita e della salute, inoltre essa è apartitica, non confessionale e non ha alcuno scopo di lucro.-----

2) L'attività della Associazione e dei suoi Aderenti è svolta, gratuitamente, in favore di terzi, con l'esclusivo intendimento di sviluppare e, possibilmente, di potenziare la lotta alle malattie cardiovascolari, con precisi e specifici interventi nel campo epidemiologico, diagnostico, terapeutico, educativo ed assistenziale, secondo i fini prefissati con il presente statuto.-----

Articolo 5 -----

1) Le specifiche finalità che l'Associazione intende realizzare sono:-----

a - Attività epidemiologica preventiva, consistente nella individuazione e nella attuazione di indagini statistiche del settore, nell'ambito del territorio in cui opera la stessa organizzazione, onde produrre interventi di educazione sanitaria e di lotta contro i fattori di rischio, nonché una attenta valutazione dell'assistenza sanitaria, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari e la mortalità che da esse dipende.-----

A tali fini la associazione potrà stipulare con istituzioni, civili e sanitarie, pubbliche e private, protocolli d'intesa e convenzioni utili al perseguimento dei propri scopi associativi. -----

b - Attività di adeguamento tecnologico, con lo specifico obiettivo di sollecitare il potenziamento, in qualità e in quantità, delle attrezzature cardiologiche delle unità operative di cardiologia esistenti sul territorio di operatività della Associazione.-----

c - Attività di adeguamento delle strutture, nell'intento di programmare l'adeguamento stesso ai reali bisogni della collettività, delle unità coronariche, affinché esse abbiano quelle caratteristiche necessarie ed indispensabili al rispetto della situazione del malato, ivi compresa la costituzione di una divisione di cardiocirurgia.-----

d - Attività di assistenza riabilitativa, fisica e psicologica, dopo il manifestarsi della patologia.-----

e - Attività di assistenza, finalizzata al superamento delle difficoltà burocratiche, per la tutela dei diritti del malato.

f - Attività di assistenza per i pazienti cardiocirurgici, con particolare riferimento al settore cardiocirurgico e che necessitano di interventi operatori particolarmente complessi ed anche onerosi.-----

g - L'organizzazione inoltre esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.-----

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:-----

a) realizzare la prevenzione a 360° ad iniziare dall'età scolare-----

b) migliorare le cure delle malattie cardiovascolari-----

c) promuovere la ricerca e l'aggiornamento-----

d) lottare contro la morte improvvisa.-----

2) E' fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente previste nel punto 1 uno che precede, ad eccezione di quelle di esse che siano direttamente connesse o di quelle che siano accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. -----

3) Compatibilmente con i fondi disponibili, la Associazione può acquistare e donare attrezzature medicali e sanitarie purchè attinenti lo svolgimento delle attività elencate al punto 1 uno. Inoltre possono essere donate borse di studio a strutture sanitarie pubbliche, finalizzate allo sviluppo, allo studio e alla ricerca nei settori indicati nel punto 1 uno -----

-----TITOLO III-----

-----ADERENTI-----

Articolo 6 -----

1) Possono aderire alla Associazione tutte le persone, di ambo i sessi, che condividano le finalità della organizzazione e che siano mosse da spirito di solidarietà e che accettino, senza riserva alcuna, il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

2) L'adesione alla Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo. L'adesione ha validità minima per l'anno solare in corso al momento della adesione stessa.-----

3) La richiesta di adesione deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa annuale, nell'ammontare

fissato per ogni esercizio finanziario dal Comitato Direttivo e ratificato dalla Assemblea degli aderenti.-----

4) Le modalità di adesione alla Associazione si possono articolare nel seguente modo: -----

a. Socio Ordinario, che è l'Aderente che sottoscrive la quota associativa minima e che non assume impegni di lavoro all'interno della Associazione; -----

b. Socio Sostenitore, che è l'Aderente che si impegna a sostenere l'Associazione sottoscrivendo una quota associative maggiore e che assume impegni di lavoro saltuari; -----

c. Socio Benemerito, che è l'Aderente che si adopera con impegno rilevante, di lavoro o di denaro, a favore della Associazione;-----

d. Socio Onorario, che è la figura preclara, capace di recare particolare contributo di sostegno e di lustro alla Associazione. -----

5) Tutti gli Aderenti hanno comunque pari diritto di voto, indipendentemente dalla quota associativa da ciascuno di essi sottoscritta, ciò per garantire la massima democraticità della struttura.-----

La qualità di Aderente alla Associazione non è trasmissibile.-

Articolo 7-----

1) Gli aderenti alla Associazione hanno il diritto di frequentare i locali della Associazione e di partecipare alle sue iniziative, di utilizzarne i servizi, di eleggere gli organi sociali e, eventualmente, di essere eletti a farne parte, di partecipare con voce e voto alle assemblee, di approvare e di modificare lo statuto, i regolamenti per la nomina degli organi direttivi, i regolamenti interni in genere e di esaminare e di approvare il bilancio, nonché tutti gli altri diritti di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266.-----

2) Gli Aderenti alla Associazione hanno il diritto di informazione e di controllo degli atti e dei documenti della Associazione, nei modi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.-----

3) Gli aderenti alla Associazione hanno infine il diritto di essere rimborsati delle spese da essi effettivamente sostenute in conseguenza dell'attività da essi prestata per la Associazione. su preciso mandato degli organi competenti della Associazione stessa,-----

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio direttivo abbia deliberato le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa l'autocertificazione per il rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfettario.-----

5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.-----

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.-----

Articolo 8-----

Gli aderenti alla Associazione devono svolgere diligentemente la propria attività, in modo personale e diretto, spontaneo e gratuito.-----

Il comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno della Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e nel contempo attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale esemplari.-----

Articolo 9-----

L'aderente può sempre recedere dalla Associazione, fatta salva la durata minima di adesione per l'anno solare in corso all'atto della adesione stessa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'esercizio finanziario in corso, se comunicata almeno tre mesi prima di essa. -----

L'aderente alla Associazione che contravviene agli obblighi ed ai doveri previsti dall'art. 6 sei - .terzo comma - e dall'art. 8 otto del presente statuto, ovvero che risulti moroso nel versamento della quota associativa annuale o nel pagamento di altri debiti contratti verso la Associazione, può essere dichiarato escluso dalla Associazione stessa.-----

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Comitato Direttivo, dopo aver ascoltato preventivamente le eventuali giustificazioni della persona interessata.-----

Contro il provvedimento di esclusione, l'aderente può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio Arbitrale, di cui all'art. 29 ventinove del presente Statuto, il quale decide in merito in via definitiva.-----

Sono dichiarati decaduti dalla Associazione gli aderenti deceduti.-----

Gli aderenti receduti ed esclusi dalla Associazione, o deceduti, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, nè possono ripetere le quote associative.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO-----

Articolo 10-----

Il patrimonio della Associazione è costituito con le quote associative annuali versate dagli Aderenti, con i beni acquistati mediante utilizzo di tali versamenti e con i beni comunque acquisiti dalla Associazione per donazioni, lasciti, erogazioni ed elargizioni, con eventuali fondi di riserva

costituiti con le eccedenze di bilancio, con il ricavato della organizzazione di manifestazioni e con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-----

Il patrimonio della Associazione è vincolato nei al riguardo dalla normativa fissata dalla limiti di valore stabiliti al riguardo dalla normative fissata dalla Regione Emilia Romagna.

-----TITOLO V-----

-----ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE-----

Articolo 11-----

1) Sono organi della Associazione:-----

a- l'Assemblea degli Aderenti-----

b- il Comitato Direttivo-----

c- il Presidente-----

d- il Segretario-----

e- il Collegio Sindacale-----

f- il Comitato Scientifico-----

g- il Presidente Onorario.-----

Articolo 12 -----

ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano e deliberante.-----

Articolo 13-----

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo, anche fuori della sede della Associazione purchè nella Provincia di Modena, per deliberare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, nonchè per trattare gli argomenti che fossero richiesti ed indicate per iscritto dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo degli Aderenti.-----

In questi ultimi casi la convocazione della Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni data della richiesta.-----

L'Assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro i 120 centoventi giorni successive alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale:-----

1) per discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Comitato Direttivo;-----

2) per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventive nonchè per ratificare l'ammontare della quota associativa annuale minima, fissata per ogni esercizio finanziario dal Comitato Direttivo, o per deliberare quota associativa minima diversa;-----

3) per procedere alla nomina di tutte le cariche della Associazione;-----

4) per approvare i regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.-----

L'Assemblea Ordinaria degli aderenti si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare:-----

1) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Aderenti;-----

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

Aderenti presenti o rappresentati.-----

L'assemblea ordinaria delibera in ogni caso a maggioranza degli Aderenti Presenti e Rappresentati. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno voto.-----

Articolo 14-----

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede o altrove nella provincia di Modena, a qualora sia necessario per:-----

1) discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello statuto vigente; in Questo caso l'Assemblea. In prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato in essa almeno 1/3 un terzo degli aderenti; tanto in prima, quanto in seconda convocazione essa delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti e rappresentati e, comunque, di almeno 1/4 un quarto degli Aderenti regolarmente iscritti nell'apposito registro;-----

2) deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione dei suoi beni, con le modalità e le formalità richieste dallo Statuto; in questo caso l'assemblea delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 tre quarti degli aderenti regolarmente iscritti nell'apposito registro.-----

Articolo 15 -----

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in assenza di entrambi l'assemblea stessa elegge il proprio Presidente. Spetta al Presidente della Assemblea di constatare la regolarità e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea stessa.-----

Sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria si osservano le seguenti disposizioni:-----

a) è ammesso l'intervento per delega scritta, da conservarsi in originale agli atti della Associazione, conferita ad altro Aderente;-----

b) i componenti il Comitato Direttivo ed i Sindaci non possono essere delegati a rappresentare gli aderenti;-----

c) le elezioni e le votazioni si fanno per voto palese e, comunque, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. Possono essere a scrutinio segreto, se l'assemblea degli aderenti lo ritiene necessario;-----

d) le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.-----

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che

Straordinaria, deve avvenire almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi nei locali della Associazione e da inviarsi agli aventi diritto ad intervenire, a mezzo posta ordinaria o da consegnarsi a mano.-----

La convocazione può avvenire anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione.-----

Articolo 16-----

COMITATO DIRETTIVO-----

1) Il Comitato Direttivo viene eletto dalla Assemblea e si compone da un minimo di 11 undici membri fino ad un Massimo di 41 quarantuno membri, second quanto di voltain volta stabilito dall'assemblea in sede di nomina.-----

2) I componenti il Comitato Direttivo sono scelti fra gli Aderenti alla Associazione e durano in carica per un periodo non inferiore ad un esercizio finanziario e non superiore a tre esercizi finanziari, secondo le determinazioni della assemblea che procede alla elezione.-----

Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Entro 30 giorni dalla nomina ne dovrà essere disposta l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale TS)-----

3) Nella prima riunione del Comitato Direttivo, se non vi ha già provveduto l'assemblea, viene eletto, nel suo seno, il Presidente e fino a un massimo di tre Vice Presidenti, nonchè un Presidente Onorario, che Può essere scelto anche fra i non eletti nel Comitato Direttivo, nonchè un Segretario, quest'ultimo su Proposta del Presidente.-----

4) Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento e lo sostituisce anche in caso di dimissioni o di decesso, fino alla successive seduta del Consiglio Direttivo che procederà ad eleggere il nuovo Presidente.-----

5) Il Presidente Onorario in carica è componente del Comitato Direttivo, con diritto di voto.-----

6) Tutti i componenti il Comitato Direttivo, al termine del mandato, sono rieleggibili.-----

7) Il Comitato Direttivo può nominare al proprio interno un Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente Onorario, dal suo Presidente, dai Vice Presidenti e dal Segretario, con compiti esclusivamente propositivi ed esecutivi di quanto deliberato dal Comitato Direttivo.-----

8) Il Comitato Direttivo, nei limiti e nei modi di Legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni, anche in via

permanente, a singoli suoi componenti.-----

Articolo 17-----

1) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.-----

2) E' quindi, fra l'altro, di sua competenza:-----

a - la gestione della Associazione, comprensiva dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;-----

b - fissare le norme regolamentari per il funzionamento della Associazione, da approvarsi dalla Assemblea degli aderenti;---

c - predisporre il bilancio consuntivo e quello Preventivo per l'esercizio finanziario successive, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Aderenti;-----

d - determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dalla Assemblea degli Aderenti e contenute nel programma generale da quest'ultima approvato;-----

e - coordinare l'attività, promuovendone le iniziative più appropriate ed opportune, per il raggiungimento degli scopi associativi;-----

f - assumere e licenziare il personale dipendente della Associazione, nei limiti di cui al quarto comma dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, fissandone le mansioni e le retribuzioni, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti lavoro;-----

g - deliberare circa l'ammissione ed il recesso, ovvero la esclusione, degli Aderenti;-----

h - nominare il Segretario della Associazione, su proposta del Presidente, scegliendolo fra gli Aderenti;-----

i - convocare l'Assemblea degli Aderenti;-----

l - fissare la quota associativa annuale minima da sottoscrivere per ogni esercizio finanziario dagli Aderenti, quota minima che dovrà essere presentata alla Assemblea degli Aderenti per l'approvazione o per una diversa proposizione;--

m - ratificare, nella sua prima seduta successive, i provvedimenti di propria competenza, che eventualmente fossero stati assunti dal Presidente e/o dai Vice Presidenti per motive di necessità, di opportunità e di urgenza;-----

n - amministrare il patrimonio della Associazione, decidendo su tutte le questioni che non siano di pertinenza dell'Assemblea degli Aderenti;-----

o - conferire deleghe, per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti, a singoli componenti del Comitato stesso o a dipendenti della associazione.-----

I componenti del Comitato Direttivo sono responsabili verso la Associazione secondo le norme del mandato.-----

Articolo 18-----

1) II Comitato Direttivo è convocato dal suo Presidente, presso la sede o altrove nella provincia di Modena, tutte le volte che le Circostanze lo esigano, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 un terzo dei componenti del Comitato direttivo stesso, ovvero del Collegio Sindacale.-----

2) La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, è fatta a mezzo lettera affinché i componenti il Comitato Direttivo ed i Sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima. La convocazione può avvenire anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione.-----

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.-----

3) Le sedute del Comitato direttivo sono valide quando vi interviene di persona almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal suo Presidente, o, in sua assenza, dal Vice presidente più anziano di età o, in assenza anche di questi, da altro Vice Presidente, su espresso indicazione degli intervenuti;-----

4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità il voto di chi Presiede prevale,-----

5) Le votazioni devono effettuarsi per voto palese;-----

6) E' causa di decadenza automatica dall'organismo l'assenza ingiustificata che si protragga per oltre la metà delle riunioni svoltesi nel periodo di un anno a partire dalla nomina.-----

Delle riunioni del Comitato Direttivo deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

Articolo 19-----

IL PRESIDENTE-----

1) Il Presidente del Comitato Direttivo è eletto tra i suoi componenti dai membri del medesimo organismo, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.---
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:----

1) scadenza del mandato-----

2) dimissioni volontarie-----

3) revoca decisa dall'assemblea degli aderenti.-----

Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di due mandate.-----

2) Il Presidente è quindi autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni, da Istituti di Credito, da Aziende e da privati cittadini, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. -----

3) Il Presidente ha inoltre le seguenti facoltà: -----

a. girare per lo sconto ad istituti di Credito cambiali ed altri effetti di commercio ricevuti dalla Associazione;-----

b. stare a causa e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;-----

c. proporre la nomina del Segretario del Comitato Direttivo nella sua prima seduta successiva al rinnovo delle cariche.---

4) Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea

e del Comitato Direttivo; sottoscrive gli atti ed i contratti sociali, nonché gli assegni di conto corrente ed inoltre sorveglia il buon andamento della Amministrazione; egli può delegare altri alla firma degli assegni sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione.-----

5) Il Presidente fa parte di diritto del Comitato Scientifico, con diritto di voto.-----

Articolo 20-----

IL SEGRETARIO-----

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
a - provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti che prestano la loro attività di volontariato, secondo quanto dispone l'art.4 della Legge 11 agosto 1991 n.266;-----

b - provvede al disbrigo della corrispondenza;-----
c - redige i verbali delle Assemblee degli Aderenti e quelle del Comitato Direttivo, trascrivendoli negli apposite registri;-----

d - propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;-----

e - provvede alla regolare tenuta dei registri contabili della Associazione ed alla conservazione della documentazione oggetto delle operazioni.-----

Articolo 21-----

COLLEGIO SINDACALE-----

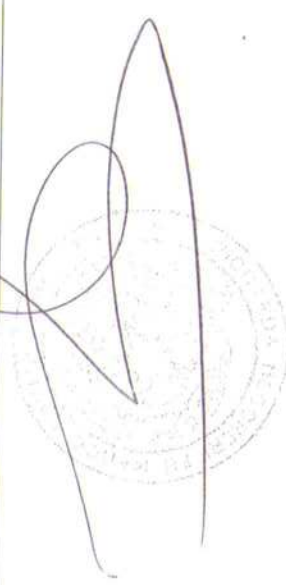
1) La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2 dell'Art.30 del Codice del TS: -----

L'organo di controllo, se nominato, può essere monocratico ovvero comporsi di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati i sindaci supplenti. ----

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.-----

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della



revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

L'assemblea Provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. -----

2) I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. -----

Articolo 22-----

COMITATO SCIENTIFICO-----

1) I componenti del Comitato Scientifico sono eletti, fra gli Aderenti, nel numero minimo di undici e nel numero massimo di quarantuno, dalla Assemblea degli Aderenti all'Associazione.--

2) I componenti il Comitato Scientifico sono scelti prevalentemente fra il personale sanitario e durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi finanziari.-----
Essi sono rieleggibili. -----

3) Nella prima riunione del Comitato Scientifico viene eletto, nel suo seno, il Presidente e il Segretario, quest'ultimo su proposta del Presidente stesso. -----

4) Il ruolo del Comitato Scientifico consiste nel compiere studi, ricerche, approfondimenti e statistiche sulle materie di cui all'art. 5 cinque del presente Statuto, nonchè nell'esprimere pareri su richiesta del Comitato Direttivo. I programmi di attività e le proposte di iniziativa del Comitato Scientifico devono essere sottoposte al vaglio e alla approvazione del Comitato Direttivo, anche al fine del loro finanziamento.-----

5) Il Presidente della Associazione o. in sua vece, un componente del Comitato Direttivo appositamente delegato dal Comitato stesso, fa parte di diritto del Comitato Scientifico, con diritto di voto.-----

6) Il Presidente del Comitato Scientifico fa parte di diritto del Comitato Direttivo, con diritto di voto.-----

7) Il Comitato Scientifico può nominare al proprio interno un Consiglio di Presidenza composto dal suo Presidente, dal Presidente della Associazione {o dal componente del Consiglio Direttivo come sopra appositamente delegato) e dal Segretario del Comitato stesso.-----

8) E' causa di decadenza automatica dall'organismo l'assenza ingiustificata che si protragga per oltre la metà delle riunioni svoltesi nel periodo di un esercizio a partire dalla

nomina.-----

Articolo 23 -----

IL PRESIDENTE ONORARIO-----

Il Presidente Onorario viene nominato dal Comitato Direttivo.-
Egli rimane in carica per tre esercizi finanziari e può
essere rieletto.-----

Il Presidente Onorario fa parte di diritto del Comitato
Direttivo, con diritto di voto. -----

Articolo 24-----

COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Qualora se ne ravvisi la necessità è istituito da parte
dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra i modo
inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito
dell'organizzazione e riguardanti uno o più soci, e propone
al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti
disciplinari.-----

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci che non
fanno parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera
secondo equità e arbitra in modo inappellabile circa le
controversie sorte nell'ambito della organizzazione e
riguardanti uno o più soci. Esso dura in carica quanto il
Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili. Si riunisce
su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo
o del socio interessato alla vertenza. Le riunioni sono
valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.-----

Articolo 25-----

GRATUITA' DELLE CARICHE-----

Tutte le cariche assunte in seno alla Associazione sono
gratuite.-----

TITOLO VI-----

Articolo 26-----

BILANCIO -----

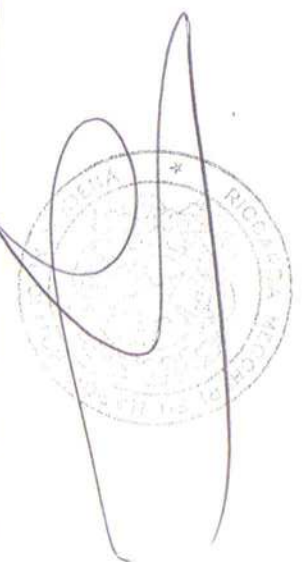
1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo e
con l'ausilio del Segretario della Associazione, il bilancio
Preventivo per l'esercizio finanziario successivo e quello
consuntivo, da sottoporre, successivamente, all'approvazione
dell'Assemblea degli Aderenti.-----

Tali documenti devono essere depositati presso la sede
dell'associazione almeno 5 giorni prima dell'assemblea degli
aderenti e possono essere consultati da ogni socio.-----

2) Il bilancio consuntivo deve evidenziare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti dalla Associazione e le spese
sostenute nell'esercizio della sua attività ed inoltre gli
utili o l'avanzo di gestione o le perdite derivanti dalla
gestione stessa.-----

3) Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario
successive deve illustrare in modo chiaro e non
approssimativo, le possibili entrate e le spese che si
prevede di registrare nell'arco della gestione future.-----

4) L'esercizio finanziario della associazione coincide con



l'anno solare e chiude il giorno 31 trentuno dicembre di ogni anno.-----

5) Le risorse economiche, che formeranno i bilanci, potranno essere costituite dalle seguenti voci:-----

- a. quote associative degli Aderenti-----
- b. contributi elargiti da private, dallo Stato, da Enti Pubblici e da Pubbliche Istituzioni; -----
- c. contributi derivanti da organismi internazionali;-----
- d. donazioni, lasciti testamentari e non, legati ed altri diritti di godimento; -----
- e. rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- f. rendite di beni immobili e mobili pervenuti alla Associazione; -----
- g. ogni altra risorsa economica non prevista nelle precedenti voci.-----

Articolo 27-----

LIBRI SOCIALI-----

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:-----

- il libro dei soci;-----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;-----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.-

Articolo 28-----

CONFLITTO DI INTERESSI-----

Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al Consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione. Sono considerate situazioni di conflitto di interesse: -----

a. la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto; -----

b. la sussistenza di esistenti e/o preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme; -----

c. la sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme; -----

d. l'appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in

cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme. -----

Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che individui, monitori e gestisca gli eventuali conflitti di interesse.-----

Articolo 29-----

DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DEGLI AVANZI DI GESTIONE E DEI FONDI.-----

1) E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione, la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,-----

-----TITOLO VII-----

Articolo 30-----

RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE-----

1) L'Associazione Risponde, con i propri beni, dei danni eventualmente causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati; si rendono applicabili le disposizioni di Legge in materia.-----

2) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.-----

3) L'associazione assicura altresì i propri Aderenti, se e in quanto prestino attività di volontariato per conto dell'Associazione, contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.-----

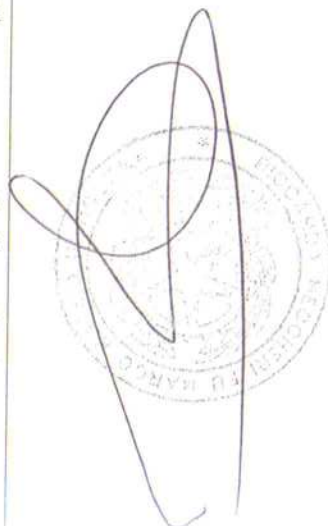
-----TITOLO VIII-----

Articolo 31-----

ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI-----

La Associazione si estingue per le cause stabilite dalla Legge o quando l'assemblea deliberi lo scioglimento anticipato con la maggioranza precedentemente indicata. L'assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.-----

Verificatesi una causa di scioglimento della associazione, si procede alla liquidazione del suo patrimonio secondo le norme di legge.-----



I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
I beni che residuano dopo la liquidazione, devono essere devoluti ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni con finalità simili a quelle previste dal presente Statuto o, comunque, operanti nel settore della sanità, da indicarsi dalla Assemblea degli Aderenti al momento della approvazione del bilancio definitiva di liquidazione.-----

La devoluzione dei beni avverrà dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.-----

-----TITOLO IX-----
Articolo 32-----

CLAUSOLA ARBITRALE-----

Tutte le eventuali controversie tra i singoli Aderenti, e tra questi e la Associazione o suoi organi, ovvero riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o le attività della associazione, sempre che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri, tutti da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Modena.-----

Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto.-----

-----TITOLO X-----
Articolo 33-----

NORME DI RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.-----

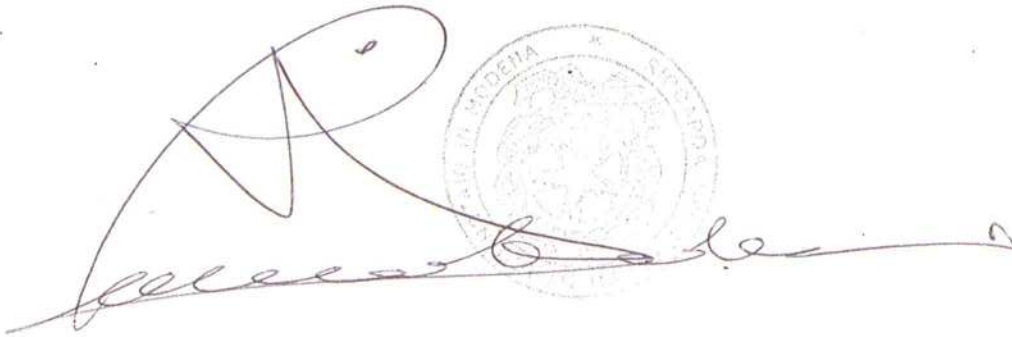
Firmato Alessandrini Giuliano-----

Firmato Riccarda Meccheri (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO) ----

La presente copia, composta di numero 6 fogli
è redatta in conformità dell'originale, unitamente a quanto
allegato, conservato nei miei atti.

Si rilascia per gli usi di legge.

Modena, 12 5 GIUGNO 2019

A handwritten signature in dark ink is written across the page. Overlapping the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CANTIERE MODENA" at the top and "F. S. 100" at the bottom, with a central emblem.